

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1274)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1965 (V. Stampato n. 2301)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1º luglio 1965*

**Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

#### Art. 2.

Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a proprio carico dal bilancio dello Stato o da quelli delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.

## Art. 3.

L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.

## Art. 4.

Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

## Art. 5.

I tassi di interesse e ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro del tesoro giusta quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.